



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**“Istituzione del Reddito energetico regionale”****Atto Consiglio N. 815**

- manca
numero legge

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

Il comma 1 dell'articolo 2, è così sostituito:

“1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi.”

Antonio Salvatore Trevisi

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“Istituzione del Reddito energetico regionale”

Atto Consiglio N. 815

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

L'articolo 3 è così sostituito:

“Art. 3

Principi di funzionamento

- 1. La misura del Reddito energetico regionale incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, attraverso l'erogazione di contributi agli operatori economici inseriti nell'elenco di cui al comma 4.*
- 2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia.*
- 3. Pena la decadenza dal beneficio, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.*
- 4. La Regione, attraverso apposito avviso, predispone l'elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti di cui alla presente misura. Tale elenco è periodicamente aggiornato secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.*
- 5. Nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio regionale annuale e pluriennale, la Regione prevede:*
 - a) a favore dei beneficiari di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 4 un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di euro 6.000,00, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. Una quota massima del 20 per cento*

del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;

b) a favore dei beneficiari di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 4 un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di euro 6.000,00, per l'intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad uso condominiale. E', altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo, in questo caso il contributo massimo è pari a euro 8.500,00.

6. Il contributo di cui al comma 5 copre le spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio, l'eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio.

7. E' fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell'impianto alla rete di distribuzione. Per un periodo non inferiore a venti anni, il beneficiario della misura e l'installatore dell'impianto devono assicurare le migliori condizioni di esercizio degli impianti e, a tal fine, i moduli fotovoltaici, gli inverter, gli eventuali collettori termici o il generatore microeolico installati devono essere garantiti dal costruttore per almeno dieci anni, inoltre gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile devono essere coperti da apposita assicurazione di durata ventennale e da un contratto di manutenzione, entrambi previsti all'atto della presentazione dell'istanza. Gli impianti, inoltre, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto.

8. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in esercizio l'impianto per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvederà a trasmettere alla Sezione regionale competente l'atto di concessione in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo.

9. In tutti i casi di utilizzazione parziale dell'impianto è prevista la restituzione del contributo da parte del beneficiario della misura pro quota per il periodo di mancato impegno.

10. I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Sezione regionale competente mediante procedure ad evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Puglia o da essa delegato.

11. La Regione Puglia e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico."


Antonio Salvatore Trevisi

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione del Reddito energetico regionale”

Atto Consiglio N. 815

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

L'articolo 4 è così sostituito:

“Art. 4 Beneficiari

1. Possono accedere alla misura del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Puglia:

- a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;*
- b) limitatamente alle ipotesi in cui il condominio non presenti domanda di accesso alla misura, i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, facenti parte di edifici condominiali situati nel territorio regionale;*
- c) i condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad uso condominiale.*

2. Le richieste di accesso sono istruite in ordine temporale di presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo sulla base della scala multidimensionale di valutazione definita dal Regolamento di cui all'articolo 5. Le richieste sono presentate e valutate per il tramite di una piattaforma informatica.

3. Per le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la valutazione tecnica deve favorire in via prioritaria:

- a) i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;*
- b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie ed i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;*
- c) i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.*

- 4. Per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1, la valutazione tecnica tiene conto del numero di unità abitative ad uso residenziale presenti nel condominio.*
- 5. Per tutte le categorie di cui al comma 1 ulteriori punti possono essere attribuiti a favore degli utenti che certificano la realizzazione di interventi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente sui tetti.*
- 6. Sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell'impianto o un costo per kW installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di cui all'articolo 5 definisce il valore minimo di producibilità dell'impianto e i valori soglia.*
- 7. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.”*

Antonio Salvatore Trevisi



Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
X Legislatura

3/12/17

Proposta di Legge: "Istituzione del Reddito energetico regionale".

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

All'articolo 4, comma 1, la lettera b) è così sostituita:

«b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tal caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora per la realizzazione dell'intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve allegare alla domanda copia della comunicazione inviata all'amministratore con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi, e copia del verbale dell'assemblea di condominio eventualmente convocata per le deliberazioni di cui all'art. 1122-bis, secondo comma, del codice civile».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione del Reddito energetico regionale”

Atto Consiglio N. 815

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Il comma 1 dell'articolo 5 è così sostituito:

“1. Sulla base dei principi di cui alle presenti disposizioni, con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità di regolamentazione della misura del Reddito energetico regionale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:

- a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 4;*
- b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere;*
- c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;*
- d) le modalità di istruttoria delle domande e i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata;*
- e) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;*
- f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;*
- g) l'elenco degli operatori economici, di cui al comma 4 dell'articolo 3, abilitati agli interventi di installazione degli impianti finanziati con la presente misura.”*

Antonio Salvatore Trevisi

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“Istituzione del Reddito energetico regionale”
Atto Consiglio N. 815

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

Al comma 1 dell'articolo 6, alla lettera *d)* sostituire la parola *“fotovoltaici”* con le parole *“di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”*.

Antonio Salvatore Previsi

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Gruppo Movimento 5 Stelle
Via Gentile n° 52 - BARI

Proposta di legge regionale
“Istituzione del Reddito energetico regionale”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita con la seguente:

“a) una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019 di € 5.600.000,00 in termini di competenza e cassa assegnata, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 67/2017, nell'ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, capitolo 635055 (Fondo a sostegno di interventi di efficientamento energetico). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.”.

Antonella Laricchia

Antonio Salvatore Trevi

Mario Conca



Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Proposta di legge a firma dei Consiglieri Trevisi, Barone, Bozzetti, Conca, Casili, Di Bari, Galante, Laricchia "Istituzione del reddito energetico" (a.c. 815/A).

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

L'iniziativa della proposta di legge si inserisce in un contesto normativo internazionale che prevede sia notevoli riduzioni di emissioni di gas serra, sia un aumento delle fonti di energie rinnovabili e trova già e sempi di sperimentazione attuate con successo in ambito nazionale.

È necessario, secondo i proponenti, che la Regione Puglia adotti quelle misure atte ad incentivare l'acquisto di impianti fotovoltaici da assegnare alle famiglie in comodato d'uso, in modo che il surplus di energia acquisito venga venduto ai gestori nazionali delle reti elettriche e il ricavato reinvestito nella medesima iniziativa.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

CAPITOLO 635055 SOSTEGNO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

PDCF U.2.03.01.02.000

Missione 17 Programma 01 Titolo 02

Importo Euro 5.600.000

CRA 62.08

ANNO 2019

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

CNI "Servizi di telecontrollo e raccolta dati L.R. /2019"

PDCF U.1.03.02.99.

Missione 17 Programma 01 Titolo 01

Importo Euro 200.000,00
CRA 62.08

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse

L'importo di Euro 5.600.000,00 deriva dalla quota ripartizione delle annualità 2013 e 2014 e 2016 delle Royalties idrocarburi confluite nel Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card, costituito ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009 art. 45 per le produzioni del 2013. Le somme saranno accreditate del MISE alla Regione a seguito di sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa.

in caso di minore entrata

CAPITOLO _____
Denominato " _____ "
titolo _____, tipologia _____, importo _____;
CRA _____

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Gli importi indicati costituiscono limite massimo di spesa

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO 1110070
Missione 20 programma 3 titolo 1 ;
importo € 200.000,00

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2019

CAPITOLO 635055 SOSTEGNO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
PDCF U.2.03.01.02.000
Missione 17 Programma 01 Titolo 02
Importo Euro 5.600.000

CRA 62.08

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

CNI "Servizi di telecontrollo e raccolta dati L.R. /2019"

PDCF U.1.03.02.99.

Missione 17 Programma 01 Titolo 01

Importo Euro 200.000,00

CRA 62.08

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si rappresenta la necessità che l'art. 3 comma 2 venga emendato, si suggerisce di aggiungere dopo la Regione prevede, **" nei limiti delle risorse stanziato nel bilancio regionale annuale e pluriennale"**.

Si rappresenta la necessità, inoltre, che l'art. 07 della PdL venga emendato laddove non prevede la copertura delle spese di cui all'art. 3 comma 3.


Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il funzionario responsabile
(Francesco Galdino Manghisi)

Firma



Il Dirigente della Sezione
(Carmela Iadaresta)

Firma



Funzionario responsabile




Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
 Parere negativo per:

Bari, li

4/3/2019 ✓

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino





Gruppo Movimento 5 Stelle
Via Gentile n° 52 - BARI

Proposta di legge regionale
"Istituzione del Reddito energetico regionale"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7 il numero "2018", ove ricorre, è sostituito con il seguente "2019".

Antonella Laricchia

Antonio Salvatore Trevis

Maria Conca

7/1

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Interna - UOP - 102 - Commissione VI - VI Foro n. 29190006790 - 3253424 - Bari - 05/03/2019 - 12:46



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

N.

8

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Istituzione del Reddito energetico regionale”

Atto Consiglio N. 815

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. ~~4~~ ⁹

All'emendamento n. ⁹ 4, sostituire le parole “*al comma 3 dell'articolo 3*” con le seguenti “*al comma 10 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4*”.

Antonio Salvatore Trevisi

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

9/11



Gruppo Movimento 5 Stelle
Via Gentile n° 52 - BARI

Proposta di legge regionale

“Istituzione del Reddito energetico regionale”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

Dopo il comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“2. Agli oneri derivanti dalle spese di cui al comma 3 dell'articolo 3 si provvede nella misura di euro 200.000.00 per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 17, programma 01, titolo 01. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.”

Antonella Laricchia

Antonio Salvatore Trevisi

Mario Coma

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Intenza - UOP_102 - Commissione IV - V/Prato: 29090006790 336534124 - Bari - 0503/2019 - 13:46